

MISSIONE 4  
ISTRUZIONE  
RICERCA

## FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

*Focus variazioni\_Avviso AFAM (DDG 124/2023 ed ss.mm.ii.)*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA  
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
SUPERIORE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) – D.D.G. n. 124 del 19  
luglio 2023 e ss.mm.ii.**

*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, sotto-investimento T5 “Partenariati strategici/iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.*

**1. È possibile presentare una variazione del progetto ammesso a finanziamento?**

Sì, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso AFAM, l’Istituzione Capofila autorizzata a rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero, potrà presentare per conto dei membri del Partenariato, le eventuali variazioni del progetto. Si rappresenta, tuttavia, che le variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività sono ammissibili esclusivamente nella misura in cui non compromettano le finalità dell’intervento né il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

**2. Quali tipologie di variazioni sono previste ai sensi dell’Avviso?**

L’istituzione capofila potrà, dunque, proporre variazioni di natura soggettiva ed oggettiva al progetto come di seguito descritte.

- Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. Si precisa che, per quanto concerne, la tipologia “*variazione del partenariato*”, sarà possibile procedere con l’eliminazione di soggetti attuatori partner, fermo restando il rispetto della maggioranza dalle Istituzioni AFAM di cui all’art. 4, comma 3, dell’Avviso con conseguente presentazione della rimodulazione del piano dei costi e delle attività. A tal riguardo, si evidenzia che non saranno ritenute ammissibili sostituzioni dei soggetti attuatori partner venuti meno nella composizione del partenariato o procedere con l’aggiunta di nuovi soggetti attuatori partner.
- Le variazioni di natura oggettiva riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell’intervento e sul conseguimento degli obiettivi connessi all’esecuzione del progetto. Tali variazioni sono autorizzabili al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - non possono modificare l’importo complessivo del finanziamento concesso. Pertanto, l’importo totale previsionale proposto in variazione deve risultare uguale all’importo totale del finanziamento originariamente concesso;
  - le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 20% (venti per cento), rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento (ultima variazione), fermo restando il rispetto dei limiti percentuali per ciascuna voce di costo, ove presenti. Si rappresenta che la percentuale di variazione è calcolata dividendo la somma (in valore assoluto) delle differenze negative, tra le singole voci di costo.

- non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto.

Le variazioni di natura soggettiva ed oggettiva saranno comunque soggette all'approvazione da parte del MUR. Pertanto, il Ministero non riconosce le variazioni di partenariati, spese relative ad attività del progetto oggetto di variazione non autorizzata. In conclusione, si evidenzia che la variazione potrà essere trasmessa al MUR per il successivo giudizio dell'ETS *in itinere* per la valutazione di competenza.

### 3. È possibile presentare più di una variazione progettuale?

Sì, se necessario, potranno essere presentate più variazioni progettuali purché le finalità e gli obiettivi del progetto non vengano compromessi.

Si precisa che le variazioni al piano economico successive alla prima variazione presentata, dovranno essere calcolate sulla base dell'ultimo piano economico variato approvato. Tuttavia, si rappresenta che, in accordo con il documento *“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del MEF, *“al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento”*.

### 4. Come posso presentare una variazione?

Ogni tipologia di variazione progettuale (variazione di natura soggettiva e variazione di natura oggettiva) dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicate al Ministero all'indirizzo PEC [dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it](mailto:dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it) e all'indirizzo e-mail [intafam.pnrr@mur.gov.it](mailto:intafam.pnrr@mur.gov.it) e dovrà essere caricata a sistema e trasmessa al Ministero per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA (<https://afam-pnrr.mur.gov.it>). All'interno della sezione variazioni presente in piattaforma, sono disponibili le sezioni *“variazione del partenariato”* / *“variazione al piano dei costi”* / *“variazione al piano delle attività”*. Come sopra evidenziato, tale variazione potrà essere sottoposta alla valutazione dell'Esperto della fase in itinere.